

Decreto federale che proroga l'impiego dell'esercito per la protezione delle rappresentanze straniere

del 5 ottobre 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 70 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 2004²,

decreta:

Art. 1

L'impiego dell'esercito per la protezione delle rappresentanze straniere è prorogato dal 1° luglio 2004 fino al 31 dicembre 2007 al più tardi.

Art. 2

L'impiego avviene nell'ambito del servizio d'appoggio.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 22 settembre 2004

Il presidente: Max Binder

Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2004

Il presidente: Fritz Schiesser

Il segretario: Christoph Lanz

¹ RS **510.10**

² FF **2004** 2513

